

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(Provincia di Cosenza)

Regolamento Comunale
sulla collaborazione tra
Volontari Civici e
Amministrazione
per la cura, la gestione
condivisa e la rigenerazione
dei Beni Comuni

Approvato con delibera C.C. n. 19 del 13/07/22

Indice

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Principi generali	5
Art. 4 – Volontari Civici	6
Art. 5 - Patto di collaborazione	6
Art.6 – Azioni ed interventi previsti nei patti di collaborazione	7
Art. 7 – Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi	8
Art. 8 - Promozione della creatività urbana	8
Art. 9 - Innovazione digitale	8
CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE	9
Art. 10 – Disposizioni generali	9
Art. 11 - Collaborazioni ordinarie	9
Art. 12 - Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione	
di beni comuni urbani	9
Articolo 13 - Proposte di collaborazione presentate dai volontari civici	10
Articolo 14 - Elenco degli immobili e degli spazi pubblici	10
CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI	11
Art. 15 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili	
e spazi pubblici	11
Art. 16 - Gestione condivisa di edifici	11
CAPO IV - VOLONTARIATO CIVICO E PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ LOCALE IN ATT TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 24 DEL D.L. 1 SBLOCCA-ITALIA)	L33/2014 (CD.
Art. 17 – Oggetto	12
Art. 18 – Prestazione	12
Art. 19 — Ambiti	12
Art. 20 – Requisiti soggettivi	13
Art. 21 - Modalità di iscrizione all'Albo comunale dei Volontari Civici	13
Art. 22 - Albo dei volontari civici	13
Art. 23 – Selezione, formazione e attività del Volontario Civico	14
Art. 24 - Accesso alle attività e modalità di svolgimento dell'attività	14
Art. 25 - Sospensione e cessazione della collaborazione del Volontario Civico	14

Art. 26 – Oneri	15
Art. 27 - Mezzi e attrezzature	15
Art. 28– Riconoscimenti	15
Art. 29 – Gratuità dell'attività	16
Art. 30 – Sponsorizzazioni	16
CAPO V - FORME DI SOSTEGNO PER I PATTI DI COLLABORAZIONE	
Art. 32 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno	17
Art. 33 - Autofinanziamento	17
Art. 34 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate	17
CAPO VI - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE	18
Art. 36 - Comunicazione collaborativa	18
Art. 37 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione	18
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	19
Art. 41 - Clausole interpretative	19
Art. 42 - Entrata in vigore e norme finali	19

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione e partecipazione dei cittadini e/o Associazioni/Gruppi sportivi/Pro-loco/Onlus con sede legale nel Comune di Marano Principato con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, finalizzati all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività, della tutela e della valorizzazione del territorio, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
- Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
- 3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
- 4. Il servizio di volontariato civico è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale.
- 5. Il servizio di volontario civico è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
- 6. Il Volontario civico è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della propria realtà comunale, attore dello sviluppo locale.
- 7. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241

Articolo 2 - Definizioni

- 1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
 - b) Comune o Amministrazione: il Comune di Marano Principato nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c) Volontari civici/Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavino vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani;
 - d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai volontari civici volontari civici, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale il Comune e i volontari civici definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;

- f) Cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;
- g) Gestione condivisa: programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;
- h) Rigenerazione: programma di fruizione collettiva, recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;
- i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
- j) Rete civica: lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi online e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione;

Articolo 3 - Principi generali

- 1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i volontari civici improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
 - Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i volontari civici e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
 - c) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
 - d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;
 - e) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e volontari civici promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
 - f) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;
 - g) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;
 - h) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
 - i) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
 - j) Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i volontari civici.

Articolo 4 - I volontari civici

- 1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
- 2. I volontari civici possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
- 3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
- 4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
- 5. I patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i volontari civici, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
- 6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
- 7. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i volontari civici.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

- 1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e volontari civici concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
- 2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
 - f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;

- g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
- k) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;
- le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
- 3. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.
- 4. Il patto di collaborazione, ove comporti risparmi di spesa, si configura quale accordo di collaborazione ai sensi del Regolamento che Disciplina i contratti.

Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

- 1. La collaborazione tra Amministrazione e volontari civici può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
 - a) la cura occasionale;
 - b) la cura costante e continuativa;
 - c) la gestione condivisa occasionale;
 - d) la gestione condivisa costante e continuativa;
 - e) la rigenerazione temporanea;
 - f) la rigenerazione permanente.
- 2. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
 - a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
 - b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;

 c) manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili. Manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili, a patto che gli interventi non trasformino l'immobile in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future.

Articolo 7 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

- Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica
- 2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali
- 3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
- 4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

Articolo 8 - Promozione della creatività urbana

- 1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
- 2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
- 3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Articolo 9 - Innovazione digitale

- 1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.
- 2. Al tal fine il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all'evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell'ambiente collaborativo e del medium civico competenze per la co-progettazione e realizzazione di servizi innovativi, i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali, quali la rete e il medium civici.

CAPO II DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 10 - Disposizioni generali

- 1. La collaborazione con i volontari civici è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
- 2. Al fine di garantire che gli interventi dei volontari civici per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
- 3. La manifestazione dell'assenso del Comune e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:
 - a) il patto rientri nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 11;
 - b) il patto sia stipulato a seguito di una consultazione pubblica di cui all'articolo 12;
 - c) il patto sia stipulato a seguito di una proposta presentata da volontari civici ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 11 - Collaborazioni ordinarie

- 1. Con deliberazione della Giunta Comunale viene definito l'elenco delle collaborazioni ordinarie, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
- 2. La deliberazione individua le categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei volontari civici, individua gli Uffici competenti e i Dirigenti delegati alla conclusione dei patti di collaborazione.
- 3. I volontari civici possono richiedere agli Uffici competenti di aderire al patto di collaborazione.
- 4. Il Responsabile di Settore, verificati il rispetto del presente regolamento, la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale o dei competenti organi circoscrizionali e la fattibilità tecnica, stipula il patto di collaborazione.
- 5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

Articolo 12 - Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani

- Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei volontari civici, individua l'Ufficio competente e il Responsabile di Settore alla conclusione del patto di collaborazione.
- 2. Il Responsabile di Settore competente pubblica un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di volontari civici. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.
- 3. La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell'avviso, viene effettuata dai Responsabili di Settore competenti che, ove possibile, possono avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. L'eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento del Responsabili di Settore competenti.
- 4. La successiva attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata dai volontari civici in collaborazione con l'Ufficio competente e il Gruppo di lavoro.
- 5. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Responsabile di Settore competente.

Articolo 13 - Proposte di collaborazione presentate dai volontari civici

- 1. I volontari civici possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani, anche non inseriti nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 11, nella consultazione pubblica di cui all'articolo 12 o nell'elenco degli immobili e degli spazi pubblici di cui all'articolo 14.
- 2. I volontari civici inviano la proposta di collaborazione all'Amministrazione comunale ed al Responsabile di Settore competente, che svolge l'attività di pre-istruttoria e di individuazione degli Uffici competenti alla sua valutazione preliminare.
- 3. Il Responsabile di Settore competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale.
- 4. Il Responsabile di Settore competente, qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
- 5. La deliberazione della Giunta Comunale individua il bene oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei volontari civici, individua l'Ufficio competente e il Responsabile di Settore delegato alla conclusione del patto di collaborazione.
- 6. Il Responsabile di Settore pubblica la proposta di collaborazione e la relativa deliberazione della Giunta Comunale anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
- 7. Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il Responsabile di Settore competente, anche in collaborazione con il Gruppo di lavoro, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa o ricorrere alla consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 12.
- 8. L'attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata in collaborazione tra l'Ufficio competente, il Gruppo di lavoro e i volontari civici.
- 9. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Responsabile di Settore competente.

Articolo 14 - Elenco degli immobili e degli spazi pubblici

- 1. La Giunta Comunale individua periodicamente gli immobili e gli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione di cui all'articolo 5.
- 2. La periodica ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

CAPO III

CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 15 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

- 1. Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
- 2. I volontari civici non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
- 3. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafi che in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
- 4. Il patto di collaborazione può prevedere che i volontari civici assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili.
- 5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
- 6. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
- 7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
- 8. La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente i due anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
- 9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.
- 10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

Articolo 16 - Gestione condivisa di edifici

- I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei volontari civici, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.
- 2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.
- 3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i due anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
- 4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui volontari civici. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

CAPO IV

VOLONTARIATO CIVICO E PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ LOCALE IN ATTIVITÀ PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 24 DEL D.L. 133/2014 (CD. SBLOCCA-ITALIA)

Articolo 17 – Oggetto

1. Il presente Capo disciplina l'attività di singoli cittadini che, volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendono partecipare allo svolgimento di attività di interesse civico e di utilità sociale nel Comune di Marano Principato, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale e di partecipazione attiva.

Articolo 18 - Prestazione

- 1. La prestazione del Volontario Civico ha come presupposto la manifestazione di disponibilità a impiegare le proprie energie fisiche e/o intellettuali, il proprio tempo e le proprie capacità per prestazioni, in collaborazione con il Comune, per la realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
- 2. L'attività del Volontario Civico è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurarsi di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.
- 3. Il volontariato civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza del Comune, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altre disposizioni, allo stesso o ad altri soggetti.
- 4. Il Comune non può, in alcun modo, avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

Articolo 19 - Ambiti

- 1. Il servizio civico riguarda interventi ordinari e straordinari inerenti i beni di proprietà e/o competenza del Comune di Marano Principato nonché i servizi di interesse generale, in particolare (l'elencazione è indicativa e non tassativa):
 - supporto agli agenti di polizia locale nell'attività di regolamentazione del traffico e della sosta, anche in occasione di manifestazioni, secondo modalità e limiti di volta in volta concordati con il Comando di Polizia locale;
 - supporto all'attività di sorveglianza dei bambini negli orari di ingresso e di uscita dalle scuole e durante il prescuola, in quest'ultimo caso previo nulla osta del Dirigente scolastico;
 - c) attività di sorveglianza e custodia presso strutture a valenza culturale e ricreativa, impianti sportivi, aree giochi e parchi pubblici;
 - d) attività di supporto a bambini per attività di doposcuola (aiuto compiti ecc...),
 - e) servizio di trasporto settimanale di accompagnamento al Centro prelievi del Poliambulatorio
 - f) sevizio trasporti del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD),
 - g) servizio di trasporto per iniziative sociali e/o culturali organizzati dal Comune Marano Principato
 - h) attività di accompagnamento sui mezzi adibiti al trasporto di anziani e di soggetti disabili;
 - servizio di supporto presso la Biblioteca comunale;
 - j) supporto alle attività culturali, sportive e ricreative;
 - k) supporto al personale impiegato nei servizi alla persona;
 - I) supporto al personale impiegato negli uffici comunali;
 - m) servizio di guida turistica;
 - n) attività di minuta manutenzione che interessano aree, immobili, arredi di proprietà del comune di Marano Principato (es. piccole riparazioni, tinteggiature, verniciature, rimozione graffiti);

- o) attività di pulizia, manutenzione del verde, rimozione e conferimento di rifiuti presenti in aree ed immobili di proprietà del comune di Marano Principato, con particolare riferimento ad aree verdi, boschi, sentieri pubblici;
- p) spalatura manuale della neve dalle strade, marciapiedi, piazze, piazzali ed aree pubbliche in genere, attività di protezione civile;
- q) comunicazione istituzionale;
- r) altri eventuali che potranno successivamente essere individuati con deliberazione di Giunta comunale, previo parere del Responsabile di Settore competente per materia.

Articolo 20 - Requisiti soggettivi

- 1. Il singolo cittadino che intenda collaborare, quale Volontario Civico, con il Comune di Marano Principato deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore a 18;
 - b) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività, valutata sulla base della natura delle attività stesse, per le quali l'aspirante volontario ha dichiarato la propria disponibilità, così come previsto al successivo art. 24 del presente Regolamento;
 - c) assenza di condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici.
- 2. Per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
- 3. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché idonei allo svolgimento della specifica attività scelta. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione al Registro comunale di cui al successivo articolo 22 o prima di affidare l'attività, il Comune può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, per garantirne all'interessato lo svolgimento in sicurezza, sulla base della sua condizione psico-fisica.
- 4. Nella scelta dei candidati Volontari Civici non potrà essere attuata alcuna discriminazione di sesso, razza, religione e credo politico.

Articolo 21 - Modalità di iscrizione all'Albo comunale dei Volontari Civici

- 1. Per svolgere attività come Volontario Civico è necessario presentare domanda di iscrizione all'Albo dei Volontari Civici, compilando l'apposito modulo reperibile presso gli uffici del Comune, e nel sito web istituzionale.
- 2. La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
- 3. Possono presentare richiesta i cittadini in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo.
- 4. Il Comune può disporre periodicamente anche la pubblicazione di avvisi pubblici per lo svolgimentodi particolari attività, invitando gli interessati all'iscrizione all'Albo dei Volontari Civici.
- 5. Le domande di iscrizione all'Albo sono esaminate entro trenta giorni dalla data del protocollo comunale. I candidati possono essere invitati a presentare documentazione integrativa o a svolgere un colloquio di approfondimento dei requisiti dichiarati, delle motivazioni all'iscrizione e delle attitudini rispetto ai servizi indicati come preferenziali.
- 6. A seguito dell'accoglimento della domanda a svolgere servizi in qualità di Volontario Civico si procede all'iscrizione del richiedente nel Registro comunale dei Volontari Civici, che riporterà l'indicazione dei servizi indicati come preferenziali dallo stesso richiedente in fase di domanda di adesione.

Articolo 22- Albo dei volontari civici

1. Per ciascun Volontario Civico saranno riportati nel Registro i dati anagrafici, il numero di protocollo della domanda, la data di iscrizione al Registro e gli ambiti di attività per i quali è stata manifestata la disponibilità.

Articolo 23 – Selezione, formazione e attività del Volontario Civico

- 1. I candidati Volontari Civici sono selezionati, a seconda degli ambiti di attività preferenziali, dal Responsabile del Servizio a cui tali attività fanno riferimento, sulla base dei seguenti aspetti:
 - a) precedenti attività lavorative svolte;
 - b) livello di istruzione e competenza specifica dimostrata;
 - c) età in relazione all'incarico;
 - d) attitudini e capacità psico-fisiche.
- 2. Il Responsabile del Servizio o suo delegato per l'attività a cui il Volontario Civico è destinato, ha il compito di informarlo e istruirlo circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di vigilare sul corretto svolgimento delle attività e sugli esiti delle stesse.
- 3. Prima dell'avvio delle attività di volontariato civico e, qualora opportuno anche in corso di svolgimento, il Volontario Civico è tenuto a partecipare a percorsi di formazione e/o di tirocinio sul campo organizzati dal Comune attraverso proprio personale o in collaborazione con soggetti terzi, per i quali sarà rilasciata apposita attestazione da conservare nel fascicolo personale del Volontario.
- 4. Al volontario civico verranno forniti mezzi idonei all'identificazione del proprio ruolo, quali pettorina e cartellino di riconoscimento con stemma comunale, inoltre, laddove necessario, idoneo vestiario ed eventuali dispositivi di sicurezza.

Articolo 24 - Accesso alle attività e modalità di svolgimento dell'attività

- 1. I Volontari civici e le associazioni inserite nell'Albo presteranno la propria attività in base ad un piano di intervento concordato tra gli stessi ed il Responsabile del servizio competente, di seguito denominato Tutor.
- Il Tutor, in relazione all'attività da svolgere o al servizio da prestare, acquisite le domande ed eventualmente previo colloquio con i richiedenti, stabilirà le modalità di svolgimento dell'attività o del servizio di volontariato e, qualora necessario, organizzerà corsi di formazione tenuti dal Comune.
- 3. La chiamata dei volontari/associazioni iscritte all'Albo avviene sulla base dell'ordine cronologico di iscrizione. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. In tal caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine gerarchico):
 - Richieste/Proposte presentate da gruppi di cittadini/associazioni,
 - Ordine di presentazione delle domande al protocollo,
- 4. I volontari e le associazioni verranno organizzati in gruppi di lavoro composti da un numero di persone idonee allo svolgimento del compito concordato; ogni gruppo di lavoro e/o associazione sottoscriverà un apposito disciplinare sulle attività da svolgere e sulle modalità di svolgimento
- 5. Il volontario, ogni qualvolta presti la propria attività, dovrà registrare la presenza in apposito Registro delle presenze. Dal Registro dovrà evidenziarsi la corrispondenza tra i tempi del volontariato civico prestato e quanto dichiarato nella domanda.
- 6. Per ogni gruppo di cittadini o associazione dovrà essere individuato un responsabile/referente che terrà periodici contatti con il Tutor e a cui segnalerà eventuali problematiche.

Articolo 25 - Sospensione e cessazione della collaborazione del Volontario Civico

- 1. E' sempre ammesso il ritiro della disponibilità da parte del Volontario Civico, previo avviso al Responsabile del Servizio di riferimento, con un preavviso di almeno 30 giorni.
- 2. Il Comune può sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:
 - a) vengano a mancare i requisiti soggettivi richiesti di cui al precedente art. 20;
 - b) dal comportamento del Volontario Civico possa derivare un danno per il Comune, l'utenza o la cittadinanza in generale;

- c) siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità, tali da compromettere il rapporto fiduciario e di collaborazione con il Comune e i soggetti beneficiari dell'attività;
- d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il coinvolgimento dei volontari in un determinato intervento, per motivazioni espresse.
- 3. Il Volontario Civico, il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al comma precedente del presente articolo, lettere a), b) e c), viene cancellato dall'Albo Comunale dei Volontari Civici.

Articolo 26 - Oneri

- I cittadini che svolgono il servizio di volontariato civico saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
- 2. Per quanto attiene alle associazioni, formazioni sociali formalmente costituite o di natura imprenditoriale senza finalità di lucro o scolastiche, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari tenendo conto delle caratteristiche dell'attività svolta.
- 3. Il volontario/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.
- 4. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli a motore nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego di automezzi, furgoni, motocicli, di proprietà del Comune.
- 5. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per fatti posti in essere dai volontari con dolo o colpa grave.
- 6. Sono a carico del comune:
 - a. la fornitura del tesserino di riconoscimento riportante i dati anagrafici, con fotografia e l'indicazione dell'attività di impiego;
 - la fornitura, ove occorrente, di specifico vestiario, di attrezzatura di protezione individuale, degli attrezzi di lavoro, del trasporto comunale per spostamenti inerenti le mansioni e di tutto l'occorrente per lo svolgimento delle attività;
 - c. l'organizzazione di brevi corsi di formazione e l'onere del certificato medico, qualora necessari.

Articolo 27 - Mezzi e attrezzature

- 1. Il Comune, laddove necessario, fornirà a ciascun volontario o associazione i mezzi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività nonché i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica.
- 2. I dispositivi di sicurezza verranno forniti in comodato gratuito ed il volontario ne risponderà e ne dovrà avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione che avverrà nei modi ed entro i termini concordati con il Tutor. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il volontario ne risponde direttamente.

Articolo 28- Riconoscimenti

1. Il comune, tenuto conto del carattere gratuito del servizio di volontariato, può provvedere al rilascio di attestato adeguato.

Articolo 29 - Gratuità dell'attività

- 1. L'attività del Volontario Civico non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventualesoggetto beneficiario.
- 2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro.



Articolo 30 - Sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione comunale può accettare e promuovere proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi, i quali vogliano offrire e/o mettere a disposizione dei volontari, in modo spontaneo, attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant'altro ritenuto utile allo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento. L'amministrazione comunale si impegna a dare ampia diffusione della sponsorizzazione di cui sopra con le modalità ed i mezzi concordati con lo Sponsor.

CAPO V FORME DI SOSTEGNO PER I PATTI DI COLLABORAZIONE

Articolo 31 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali

- 1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all'articolo 3.
- 2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i volontari civici sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai volontari civici.

Articolo 32 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

- 1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.
- 2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei volontari civici.
- 3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i volontari civici sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei volontari civici, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
 - d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 33 - Autofinanziamento

- 1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
- 2. Il patto di collaborazione può prevedere: a. la possibilità per i volontari civici di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento; b. la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini; c. il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate
- 3. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Articolo 34 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

- 1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai volontari civici nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
- 2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai volontari civici, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione.

COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 35 - Comunicazione collaborativa

- 1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di una sezione dedicata del portale web.
- 2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a: a. consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione; b. favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti; c. mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 36 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

- 1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione
- 2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
- 3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a. chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b. comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c. periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d. verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
 - 4. La valutazione deve contenere informazioni relative a: a. obiettivi, indirizzi e priorità di intervento; b. azioni e servizi resi; c. risultati raggiunti; d. risorse disponibili ed utilizzate.
 - 5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 37 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 38 - Entrata in vigore e norme finali

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vanno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in materia.

